

## Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 25/02/1994) 25/02/1994, n. 1903

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN TEMA DI) › Sentenza ed ordinanza

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI) › Retribuzione

### Intestazione

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Diego BENANTI Presidente

" Vincenzo TREZZA Consigliere

" Carlo CAIANIELLO Rel. "

" Giorgio SIGNANI "

" Corrado GUGLIELMUCCI "

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso proposto

da

LEGA GERARDO, LEGA MARIO, SPALLUTO ANTONIA, PALAZZO AURELIO, POLITI COSIMA, rappresentati e difesi dall'Avv. G. Sante Assennato e dall'Avv. Salvatore Innocente, elettivamente domiciliati presso il primo in Roma, Via Carlo Poma n. 2, giusta procura a margine del ricorso.

Ricorrenti

contro

Licci Tidei ALFREDO (DATORE DI LAVORO), rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Dell'Anna del Foro di Lecce, elettivamente domiciliato in Roma, Via Rocca Porena n. 34, presso lo studio dell'Avv. Carlo Boursier Niutta, giusta procura a margine del controricorso.

Controricorrente e ricorrente incidentale

per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, n. 542/91, emessa il 14 giugno 1990 e depositata il 15 aprile 1991, R.G. n. 176/89 e 194/89.

Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 10 giugno 1993 dal Cons. Rel. Dott. Caianiello.

Sentiti gli Avv.ti S. Innocente e G. S. Assennato, presenti per i ricorrenti principali.

Udito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Viale, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.

### Svolgimento del processo

Con distinti ricorsi al Pretore di Campi Salentina, in funzione di giudice del lavoro, Lega Mario, Lega Gerardo, Palazzo Aurelio, Politi Cosima e Spalluto Antonia promuovevano giudizi - successivamente riuniti - nei confronti di Licci Tidei Alfredo. Assumevano che, quali operai agricoli alle dipendenze del Licci Tidei, avevano tutti lavorato nei fondi "Olmi e Presta" di proprietà dello stesso, il Lega Mario ed il

Palazzo anche presso il di lui stabilimento di produzione vinicola e, quindi rivendicavano: il Lega Mario la qualifica di operaio specializzato a tempo indeterminato; il Lega Gerardo ed il Palazzo quella di operai di prima Cat.; la Politi e la Spalluto quella di operaie di 3a Cat.; queste ultime ed il Lega Mario, altresì, reclamavano, per il numero indicato di giornate, differenze retributive ex C.C.N.L. di categoria e art. 36 Cost.; gli altri, sulla base delle stesse fonti, anche indennità per lavoro straordinario. Il convenuto resisteva alle domande, contestando le qualifiche, la entità delle prestazioni e la effettuazione del lavoro straordinario ed eccependo, in ogni caso, la prescrizione quinquennale dei crediti.

Con sentenza resa il 5 luglio 1988 il Pretore, escludendo che il Lega Mario fosse stato operaio a tempo indeterminato, riconosceva qualifica di operaio qualificato di prima Cat.; riconosceva invece al Lega Gerardo, alla Spalluto ed alla Politi la qualifica di operai comuni ed al Palazzo quella di operaio qualificato; riconosceva, altresì, ai richiedenti, nonché al Lega Mario, prestazioni di lavoro straordinario in ragione di tre ore al giorno; stabiliva, ancora il numero di giornate lavorative da ciascuno prestate, ricavandone i dati da una disposta C.T.U.; accoglieva, quindi, le pretese di differenze retributive sulla base del vigente C.C.N.L. decurtandone però il parametro normativo del 25%; e condannava il Licci Tidei ai relativi pagamenti.

La sentenza veniva appellata dal Licci Tidei, da Lega Mario, Lega Gerardo e Palazzo Aurelio. Quindi, con sentenza n. 542/91, resa il 14 giugno 1990 e pubblicata il 15 aprile 1991, il Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, accogliendo parzialmente l'appello proposto dal Licci Tidei, condannava il medesimo a pagare le più ridotte somme, di L. 2.011.050= in favore del Lega Mario, di L. 698.524= in favore del Lega Gerardo, di L. 1.305.027= in favore del Palazzo, di L. 2.200.032= in favore della Politi e di L. 1.426.843= in favore della Spalluto, e condannava questi ultimi a restituire al primo le maggiori somme da ciascuno di essi percepite in esecuzione della sentenza impugnata.

All'uopo, osservava il Tribunale che, quanto alla principale questione, circa l'entità delle prestazioni lavorative, era pacifica in causa l'impossibilità di accertare, sulla base delle prove testimoniali assunte, il numero delle giornate prestate, elemento che il giudice di primo grado aveva inteso invece desumere dall'astratta prova logica fornita dal C.T.U., costituita da "una smisurata panoramica di ipotesi retributive" in funzione delle esigenze colturali dei fondi, mentre però incombeva ai ricorrenti l'onere di provare l'entità di quelle prestazioni. Ritenuta, pertanto, non valida fonte di convincimento la prova logica adottata dal Pretore, il Tribunale affermava doversi far capo unicamente alla prova documentale offerta dagli attori, che, in particolare, riguardo alla posizione del Lega Mario, escludeva il potersi rivendicare il preteso status di lavoratore a tempo indeterminato.

In ordine alle questioni, poi, attinenti alla qualifica, il Tribunale osservava che, per Lega Mario era risultato provato espletamento di mansioni che, sulla base della normativa collettiva, permettevano. l'inquadramento dello stesso nella categoria di operaio qualificato, per le prestazioni effettuate in campagna, e di operaio specializzato, per il periodo d'impiego presso lo stabilimento vinicolo; che per Palazzo Aurelio, risultato addetto a mansioni generiche ed elementari, andava riconosciuto il diritto alla qualifica di operaio comune, ed analogamente per Lega Gerardo, nonché per le altre due ricorrenti, per le quali ultime, non appellanti, non esisteva, peraltro, contrasto al riguardo.

Quanto, infine, alle altre questioni, oggetto di duplice gravame, il giudice d'appello affermava:

a) che corrispondeva esattamente alle risultanze alle risultanze probatorie la riconosciuta indennità per lavoro straordinario in ragione di tre ore giornaliera per il solo periodo di lavorazione delle uve nello stabilimento vinicolo, ma che, al riguardo, era stata erroneamente attribuita dal Pretore tale indennità al Lega Mario, che non l'aveva richiesta;

b) che era stata tempestivamente proposta l'accezione di prescrizione, da ritenersi operante, essendosi instaurata tra le parti una serie di rapporti a tempo determinato, ragion per cui anche il Lega Mario non poteva vantare alcun credito per i rapporti, anch'essi temporanei, precedenti

l'ultimo quinquennio;

c) che, quanto alla misura della retribuzione, determinata dal Pretore, ex [art. 36 Cost.](#), in ragione del 75% di quella stabilita dal C.C.N.L., il ricorso a tale criterio era del tutto legittimo e di usuale applicazione, apparendo, comunque, equa l'entità della decurtazione dal parametro astratto, tenuto conto, tra l'altro, dell'ambiente socio-economico (depresso) e del costo della vita in cui il principio costituzionale di adeguatezza deve realizzarsi, dal che l'infondatezza dei contrapposti motivi d'appello sul punto.

Sulla base di tali osservazioni il Tribunale, pertanto, provvedeva alla riliquidazione dei relativi crediti, nelle misure anzidette, con la rivalutazione e gli interessi ex [art 429 c.p.c.](#), affermando il diritto del Licci Tidei alla restituzione delle somme corrisposte in eccedenza, in esecuzione della sentenza impugnata.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso principale per cassazione, affidato a due motivi, Lega Mario, Lega Gerardo, Palazzo Aurelio, Politi Cosima e Spalluto Antonia. Resiste il Licci Tidei con controricorso e contestuale ricorso incidentale, affidato a tre motivi.

## Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'[art. 335 c.p.c.](#)

Con il primo motivo del ricorso principale tutti i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'[art. 2099 c.c.](#) e dell'[art 36 Cost.](#), nonché omessa e contraddittoria motivazione (art 360, n. 3 e n. 5, c.p.c). Lamentano, al riguardo, che il Tribunale, nel determinare retribuzione in ragione del 75% di quella stabilita dal C.C.N.L. di categoria, ha di fatto disattesa l'applicazione dei parametri retributivi desumibili dal C.C.N.L. medesimo - i quali costituiscono l'unico dato certo e conforme a giustizia per la quantificazione della retribuzione, così incorrendo nella violazione del precetto dettato dall'[art. 36 Cost.](#), con il quale l'[art. 2099 c.c.](#) è in stretto collegamento; con quest'ultimo, secondo il costante orientamento giurisprudenziale (di cui citano [Cass., 16 febbraio 1989, n. 927](#)), affermandosi l'applicabilità del trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria, proprio per garantire il rispetto del principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa; laddove, poi, il discostarsi in misura considerevole, come fatto dal Tribunale dai parametri retributivi desumibili dal C.C.N.L., non può essere motivato "con il richiamo alle condizioni di mercato del lavoro e al minimo costo del prodotto finiti", ciò perché il precetto costituzionale "e, appunto, rivolto ad impedire ogni forma di sfruttamento del dipendente, qualunque sia la ragione che tale sfruttamento rende possibile.

Con il secondo motivo del ricorso principale, soltanto il Lega Mario, il Lega Gerardo ed il Palazzo Aurelio denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c. e dell'[art. 112 c.p.c.](#), nonché, omessa e carente e contraddittoria motivazione (art. 360, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c.)

Premessa, al riguardo, la testuale classificazione degli operai agricoli specializzati, qualificati e comuni, quale prevista dall'[art. 14, lett. b\)](#), del C.C.N.L. agricoltura ad essi applicabile, deducono che: - quanto al Lega Mario, il Tribunale, pur riconoscendo che questi svolgeva mansioni per le quali era investito di speciale fiducia, essendo in possesso di specifiche e complesse conoscenze e, comunque, della professionalità necessaria per la qualifica di operaio specializzato, ha contraddittoriamente e del tutto illogicamente, limitato il riconoscimento di tale qualifica solo al periodo lavorativo svolto presso lo stabilimento vinicolo, senza, peraltro, fornire motivazione del criterio seguito nell'interpretare in questo modo la clausola contrattuale suddetta:

-quanto al Palazzo Aurelio, lo stesso giudice d'appello, dopo aver accertato in fatto l'attività prestata (zappatura, prime irrorazioni, legatura dei tralci, solforazioni, spallatura), ha affermato trattarsi di mansioni generiche ed elementari, senza però dar conto del proprio ragionamento, laddove la sopra richiamata norma del C.C.N.L. prevedeva l'inquadramento come operaio "qualificato", in genere, al

lavoratore "professionale" consenziente ad eseguire una o più mansioni di maggiore complessità rispetto a quelle proprie dei qualificati ed essendo indubbiamente "più mansioni" quelle espletate (ed, in particolare, le irrorazioni e le solforazioni anche operazioni complesse e pericolose), nonché, in ogni caso dovendosi esaminare comparativamente le declaratorie contrattuali dell'operaio qualificato e dell'operaio comune;

-quanto al Lega Gerardo, sempre il Tribunale, ancor più gravemente, ha omesso assolutamente di motivare in ordine alla doglianza espressamente proposta nell'atto di appello, con la quale era stato richiesto l'inquadramento come operaio qualificato, donde il rilievo della questione "anche ex art. 112 c.p.c."

A sua volta, il controricorrente, con il primo motivo del proprio ricorso incidentale, denuncia anch'egli la violazione dell'art. 2099 c.c. e dell'art. 36 Cost. Ribadisce, in proposito, l'inapplicabilità della contrattazione collettiva ai rapporti in esame, sia in via diretta, essendo pacifica la propria mancata adesione a qualsiasi delle associazioni di categoria firmatarie, sia in via indiretta, attesa la sussistenza di una libera contrattazione di piazza, facente desumere che le paghe corrisposte erano state oggetto di una pattuizione che, con riferimento all'ambito ed alla realtà economica in cui operava l'impresa, costituiva un indubbio criterio di garanzia per il prestatore di lavoro. Osserva, allo stesso riguardo, che il C.C.N.L. non poteva trovare ingresso, neppure quale parametro ex art. 36 Cost., questo presupponendo la prova (non fornita) da parte dei lavoratori, del percepimento di un compenso non sufficiente in rapporto alla qualità e quantità del lavoro prestato, tale da non consentire loro un'esistenza libera e dignitosa; nulla poi il giudice di merito avendo detto in ordine alla paga percepita, e senza prendere, quindi, in esame l'ipotesi di congruità della stessa; tenuto conto, peraltro, che trattavasi, come si è visto, di paga corrente di mercato in vigore sulla piazza e, pertanto, di compenso frutto di contrattazione di fatto intercorsa fra le categorie contrapposte, e pacificamente ritenuta congrua da entrambe.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale il controricorrente denuncia omessa ed insufficiente motivazione in ordine al riconoscimento, in favore dei Lega e del Palazzo, di tre ore di lavoro straordinario per ogni giornata lavorativa prestata presso lo stabilimento vinicolo. Rileva, in proposito, che la richiesta rigorosa prova non poteva essere desunta dalla "comune esperienza", come precisato nella sentenza di primo grado, ne era stata comunque minimamente raggiunta in appello e, ciò nonostante, avendo il Tribunale riconosciuto il diritto (seppure con la esclusione del Lega Mario) con riferimento a "risultanze" in realtà inesistenti

Con il terzo motivo del ricorso incidentale, infine, il Licci Tidei denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 429 c.p.c., all'uopo, evidenziando che la quantificazione delle giornate lavorative traeva origine da pronuncia giudiziale di accertamento e che, pertanto, la rivalutazione e gli interessi dovevano essere computati dalla stessa data dell'accertamento giudiziale, ossia dalla sentenza o, in subordine, dalla data del deposito dei singoli ricorsi e non, come sancito nell'impugnata sentenza, dalla data della maturazione del diritto.

Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale debbono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro evidente connessione logico giuridica, ancorché in posizioni contrapposte.

Occorre, peraltro, al riguardo, preliminarmente rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla Spalluto Antonia e dalla Politi Cosima, giusta l'eccezione sollevata dal controricorrente.

In effetti, tanto la Spalluto quanto la Politi, come è pacifico e si è avuto modo di rilevare nella parte narrativa, non ebbero a proporre appello avverso la sentenza di primo grado, e, tantomeno, quindi, avverso il capo di tale sentenza che, confermato in grado d'appello, costituisce oggetto, come si è visto, del primo del ricorso principale. Dalla prestata acquiescenza alla decisione di primo grado consegue il passaggio in giudicato del rispettivo capo della sentenza medesima e, pertanto, ai sensi

dell'[art. 329](#), primo comma, c.p.c., l'inammissibilità del relativo ricorso per cassazione. Né, come ancora esattamente osservato dal controricorrente, legittimazione all'impugnazione può derivare alle suddette ricorrenti dalla loro soccombenza nell'appello proposto dal Licci Tidei, ove infatti, tra i capi della sentenza di primo grado appellati da quest'ultimo, non figurava certamente quello ora oggetto del primo motivo del ricorso principale (concernente il criterio di adeguamento della retribuzione, che si assume erroneamente individuato in ragione del 75% della retribuzione stabilita dal C.C.N.L. di categoria).

Ciò preliminarmente premesso, occorre considerare che il Tribunale, appunto riaffermando la determinazione della retribuzione ex [art. 36 Cost.](#) nei termini ritenuti dal Pretore, e cioè in ragione del 75% della retribuzione prevista dal C.C.N.L. di categoria, ha giustificato la legittimità di tale criterio, oltre che con un generico richiamo all'"usuale applicazione" del criterio medesimo, con l'affermazione secondo cui "l'entità della decurtazione del 25% dal parametro astratto appare al Collegio equa e in linea con l'intero dettato dell'[art. 36 Cost.](#), tenuto, tra l'altro, conto dell'ambiente socio-economico (depresso) e del costo della vita in cui il principio di adeguatezza deve realizzarsi".

La motivazione addotta al riguardo dal giudice di merito non può essere affatto condivisa. Essa, come giustamente lamentato dai (quelli tra i legittimati) ricorrenti principali, si rivela in grave contrasto con lo spirito del precetto contenuto nell'[art. 36 Cost.](#), con il quale l'[art. 2099 c.c.](#) è in sicura connessione, e con il quale si è inteso essenzialmente impedire ogni forma di sfruttamento del lavoro a del lavoratore, qualunque sia la ragione che possa rendere attuabile tale sfruttamento.

Invero, come già osservato, in tempi non lontani, da questa stessa Corte (v. [Cass.](#), [29 agosto 1987, n. 7131](#) e n. 7132), il giudice, nel determinare la giusta retribuzione ai sensi dell'[art. 36 Cost.](#), ove non ritenga di adottare come parametri i minimi salariali stabiliti dalla contrattazione collettiva (che solo presuntivamente assicurano la corrispondenza della retribuzione al precetto costituzionale), può discostarsene, ma deve fornire specifica indicazione delle ragioni che sostengono la diversa misura da lui ritenuta (in relazione alle diverse fasi di svolgimento del rapporto), conforme ai criteri di proporzionalità e sufficienza posti dalla norma costituzionale; d'altro canto, poi, però, la determinazione della giusta retribuzione in un importo inferiore ai minimi salariali della contrattazione collettiva, non può comunque trovare motivazione nel richiamo a condizioni ambientali o territoriali, ancorché peculiari del mercato di lavoro nel settore di attività cui appartiene il rapporto dedotto in giudizio, poiché il precetto costituzionale è appunto rivolto ad impedire ogni forma di sfruttamento del dipendente, qualunque sia la ragione che tale sfruttamento rende possibile e, quindi, anche quando, secondo l'id quod plerumque accidit, esso trovi radice nella situazione socio-economica del mercato del lavoro

Non pare dubbio, pertanto, che il criterio adoperato dal Tribunale, pur con il formale richiamo alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva, si sia da questa, ed, oltre tutto, in maniera considerevolmente riduttiva, discostato, con riferimenti ad inaccettabili elementi ambientali e territoriali, quali quelli dell'ambiente socio-economico "depresso" e del "costo della vita", che rivelano un mal inteso rispetto del principio di adeguatezza, in relazione a fenomeni che il precetto costituzionale ha voluto mantenere estranei alla sua ratio, in quanto, appunto, gravemente pregiudizievoli del diritto del prestatore di lavoro ad una retribuzione che non sia, ancorché indirettamente e sotto forme apparentemente eque, sostanziale oggetto di sfruttamento del lavoro subordinato.

In siffatta corretta prospettiva, dunque, il criterio adottato dal giudice di merito deve essere disatteso, in tali sensi, dovendo trovare accoglimento il primo motivo del ricorso principale proposto dai Lega e dal Palazzo (e, quindi, ingiusti limiti di ragione) e rigetto il primo motivo del ricorso incidentale.

Per quanto concerne quest'ultimo va, poi, ancora rilevato che il giudice di merito, nell'affermare

l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 36 Cost., pur non dando specifico atto delle paghe percepite dai lavoratori interessati, ha comunque chiaramente inteso evidenziare l'incongruità, in relazione ai criteri previsti dalla norma costituzionale, in tal modo, ancorché implicitamente, nel suo insindacabile giudizio di fatto, riconoscendo acquisita la prova incombente al riguardo sui prestatori di lavoro.

Né, d'altro canto, è fondato il rilievo della inapplicabilità ai rapporti in questione della norma costituzionale o, meglio, quello della pretesa inutilizzabilità del C.C.N.L. di categoria, quale parametro per l'applicazione, diretta o indiretta, dello stesso art. 36 Cost. Non rileva, in proposito, il prospettato difetto dei "requisiti soggettivi ed oggettivi" perché, l'unica circostanza dedotta al riguardo (della mancata adesione del datore di lavoro alle associazioni di categoria firmatarie) è elemento del tutto ininfluenza ai fini dell'applicabilità della normativa collettiva, quale parametro di riferimento per la determinazione della retribuzione sufficiente ex art. 36 Cost. (cfr., ex plurimis, Cass., 13 giugno 1991, n. 685). Neppure rileva ed, anzi, è chiaramente erroneo il riferimento alla "paga corrente di piazza", laddove proprio il richiamo alla pretesa contrattazione di piazza ed "all'ambito ed alla realtà economica in cui opera l'impresa" costituisce, come si è visto, un inaccettabile criterio di maleintesa garanzia, anzi, di malcelato, indiretto ed inammissibile sfruttamento del lavoro subordinato.

Il secondo motivo del ricorso principale non è fondato.

Anche a prescindere - giusta l'accezione ancora sollevata dal controricorrente - dall'inammissibilità dell'impugnazione del Lega Mario, nei sensi prospettati nel sopra esposto motivo, atteso che quest'ultimo ha inizialmente e sempre, nelle pregresse fasi di merito, fondato la propria pretesa sul riconoscimento della qualifica di lavoratore a tempo indeterminato, ora invocando, con evidente domanda nuova, il riconoscimento della qualifica di operaio specializzato, seppure con riferimento al lavoro espletato in campagna (dal Tribunale riconosciutagli solo limitatamente al lavoro svolto presso lo stabilimento vinicolo); anche a prescindere, dunque, da tale pur in parte pregiudiziale rilievo, in ogni caso, e d'uopo considerare che il motivo, pure per ciò che concerne le doglianze espresse dagli altri ricorrenti interessati, Lega Gerardo e Palazzo Aurelio, mira essenzialmente ad ottenere il riesame e una diversa valutazione dei fatti attraverso i quali il Tribunale è addivenuto all'attribuzione delle rispettive qualifiche, alla luce dell'art. 14, lettera b), dell'applicato C.C.N.L. agricoltura.

Escluso, infatti, che le doglianze esposte rivelino la denuncia di violazione e falsa applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, di cui non viene indicate l'effettiva consistenza, è ben evidente che l'invocate nuova disamina e valutazione non è consentita in questa sede di legittimità, essendo queste esclusivamente rimesse al giudice di merito, laddove, come nella specie, non specie, non affette da vizi logici e giuridici nella motivazione.

Appunto, infatti, con riferimento ai soli prospettati difetti di motivazione, va rilevato che non sussiste affatto illogicità e, tantomeno, contraddittorietà nell'aver il Tribunale attribuito al Lega Mario distinte qualifiche (di operaio qualificato e di operaio specializzato), rispetto ai diversi e distinti, periodi di lavoro (per quello espletato in campagna e per quello espletato presso lo stabilimento vinicolo): la diversa qualità e professionalità delle mansioni svolte, in periodi non coincidenti, nell'uno e nell'altro ambito della impresa agricola autorizzava ragionevolmente una siffatta distinzione, anche, anche avuto riguardo ai requisiti previsti dalla contrattazione collettiva.

Né insufficienza di motivazione è ravvisabile nell'aver attribuito al Palazzo Aurelio la qualifica di operaio comune, una volta dal Tribunale accertato - con insindacabile giudizio di fatto - che costui era addetto a mansioni generiche ed elementari di "zappatura, prime irrorazioni, legature dei tralci, solforazioni, spallatura e simili", operazioni tutte rientranti nella qualifica attribuita, a nulla rilevando, evidentemente, il cumulo delle mansioni (e, tantomeno, la pretesa complessità e pericolosità di talune di esse), la cui compresenza non era affatto individuata, dalla invocata - ed applicata - clausola collettiva, come ragione di inquadramento nella superiore qualifica di operaio

qualificato. Quanto, da ultimo, alla qualifica operaio comune attribuita anche al Lega Gerardo, non può affatto rinvenirsi nell'impugnata sentenza il preteso difetto di motivazione (restando indecifrabile la proposta censura ex art. 112 c.p.c.), postoché al riguardo il Tribunale ha specificamente indicato le "analoghe mansioni" svolte da tale prestatore di lavoro, rispetto a quelle espletate dal Palazzo Aurelio, appunto, la qualifica di operaio comune).

Passando, poi, ai residui due motivi del ricorso incidentale, il primo di questi è certamente fondato e merita accoglimento.

In ordine al riconoscimento dell'indennità per lavoro straordinario il Tribunale, invero, pur avendo puntualmente rilevato che l'indennità risultava attribuita dal Pretore per errore anche al Lega Mario, che non l'aveva richiesta, ha inteso però del tutto apoditticamente affermarne la giornaliera e per il solo periodo di lavorazione delle uve nello stabilimento vinicolo) sulla base di "risultanze" nient'affatto individuate e che, peraltro, non potevano essere neppure quelle acquisite in prime cure, in quanto anche il Pretore, anziché fondare il riconoscimento dell'indennità sulla base di necessari elementi probatori di fatto, aveva a sua volta inteso fare riferimento alla "comune esperienza".

Il terzo motivo del ricorso incidentale, infine, deve essere disatteso, perché non fondato.

Invero, proprio il carattere di mero accertamento, è non costitutivo, della pronuncia giudiziale relative alla quantificazione delle giornate lavorative, imponeva che la rivalutazione e gli interessi, dovuto sulle differenze retributive ex art. 429 c.p.c., venissero fatti decorrere dalle date di insorgenza dei relativi diritti e, quindi, di maturazione dei rispettivi crediti.

All'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, nei limiti di ragione in precedenza precisati, e del secondo motivo del ricorso incidentale, consegue la cassazione di relativi capi dell'impugnata sentenza, con rinvio della causa per il riesame ad altro giudice d'appello, che si designa nel Tribunale di Brindisi. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso proposto da Spalluto Antonia e da Politi Cosima impone interesse (art. 97 c.p.c.), pari a metà per ciascuna di esse, al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione in favore del controricorrente Licci Tidei Alfredo, come da liquidazione in dispositivo. La liquidazione delle spese tra le altre parti va rimessa al giudice di rinvio.

## **P.Q.M.**

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso proposto, in via principale, da Spalluto Antonia e da Politi Cosima e condanna queste ultime, ciascuna pro quota della meta al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione in favore di Licci Tidei Alfredo, spese che liquida in L. 40.000= oltre a L. 1.200.000= per onorari; accoglie il primo motivo del ricorso principale proposto da Lega Gerardo, Lega Mario e Palazzo Aurelio ed il secondo motivo del ricorso incidentale proposto da Licci Tidei Alfredo; rigetta gli altri motivi di tali ricorsi; cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Brindisi, anche per la liquidazione alle rispettive parti delle spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 28 ottobre 1993.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 FEBBRAIO 1994.